

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Neri, recante: “Interpretazione autentica dell’articolo 14, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2022, n. 25 (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso)”

Relazione illustrativa

La presente legge è finalizzata a fornire un’interpretazione autentica all’articolo 14, comma 1 della legge regionale n. 25/2022 (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso), che recita testualmente: *“Tutti i soggetti titolari di progetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in corso di istruttoria da parte delle amministrazioni competenti, possono con semplice istanza chiedere che detti progetti vengano riesaminati ai sensi della presente legge. Anche i soggetti titolari di progetti già approvati, i cui lavori siano già iniziati e non ultimati, possono usufruire dei benefici della presente legge”*.

La suddetta disposizione si interpreta nel senso che tutti i progetti presentati in data antecedente a quella di entrata in vigore della L. R. n. 25/2022, per i quali non viene richiesto il riesame della pratica tramite semplice istanza, sono da ritenersi validi e conformi alle normative di settore vigenti prima dell’entrata in vigore della predetta legge.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, atteso che reca disposizioni di carattere ordinamentale finalizzate a fornire un’interpretazione autentica in ordine al comma 1 dell’art.14 della l.r. 25/2022.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ Annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Reca disposizioni di natura ordinamentale volte a interpretare il comma 1 dell'art.14 della l.r. 25/2022	//	//	//
2	Reca la clausola di invarianza	//	//	//
3	Dispone l'entrata in vigore della legge	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, non vengono determinati i criteri di quantificazione

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio regionale di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Art 1

(Interpretazione autentica dell'art. 14, comma 1, l.r. 25/2022)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 7 luglio 2022, n. 25 (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso) si interpreta nel senso che tutti i progetti presentati in data antecedente a quella di entrata in vigore della l.r. 25/2022, per i quali non viene richiesto il riesame della pratica tramite semplice istanza, sono da ritenersi validi e conformi alle normative di settore vigenti prima dell'entrata in vigore della predetta legge.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 25 luglio 2022

Il Consigliere regionale

f.to Giuseppe NERI